REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3295/88 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 1988

che rettifica i coefficienti correttori applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e in Portogallo alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati, da ultimo, dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2339/88 [2], in particolare gli articoli 64 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità [3], in particolare il punto II.1.1, secondo comma del suo allegato,

vista la proposta modificata della Commissione,

considerando che l'istituto statistico delle Comunità europee ha proceduto a una verifica, a titolo del 1985, dei coefficienti correttori dell'insieme degli Stati membri, conformemente al metodo per l'adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee;

considerando che da tale verifica è risultato che esistono scarti fra i coefficienti correttori in vigore applicabili in determinate sedi di servizio e quelli risultanti dalla verifica;

considerando che , conformemente all'articolo 64 dello statuto, occorre assicurare l'equivalenza del potere d'acquisto nelle diverse sedi di servizio;

considerando che per tali motivi occorre modificare i regolamenti che stabiliscono, a partire dal 1° gennaio 1986, i coefficienti correttori applicabili per la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, il Regno Unito e il Portogallo;

considerando inoltre che l'istituto statistico delle Comunità europee ha proceduto ad una verifica per altre sedi di servizio; che è risultato che per Culham lo scarto del costo delle vita rispetto alla capitale era sensibile e il numero dei funzionari ivi in servizio sufficiente; che è risultata esservi una situazione analoga per Berlino; che occorre quindi istituire due nuovi coefficienti correttori, rispettivamente per Culham e Berlino, a decorrere dal 1° luglio 1987;

considerando che per talune sedi di servizio in cui i coefficienti correttori sono in diminuzione rispetto a quelli in vigore alla data in cui il presente regolamento avrà efficacia per la prima volta occorre prevedere un'applicazione graduale mediante imputazione di queste diminuzioni sugli eventuali successivi aumenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con effetto al 1° gennaio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate sono fissati come segue:

Danimarca	127,4
Germania	100,6
Grecia	90,5
Spagna	89,5
Francia	115,3
Irlanda	106,0
Italia (tranne Varese)	105,1
Varese	102,6
Paesi Bassi	93,3
Regno Unito	119,5
Portogallo	81,1

2. Con effetto al 16 maggio 1986, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli agenti in servizio nel paese qui appresso indicato è fissato come segue:

Grecia	101,4

3. Con effetto al 1° luglio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate sono fissati come segue:

Danimarca	126,4
Germania	99,3
Grecia	67,6
Spagna	83,2
Francia	110,6
Irlanda	105,5
Italia (tranne Varese)	99,4
Varese	99,0
Paesi Bassi	91,9
Regno Unito	101,8
Portogallo	70,6

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 204 del 29. 7. 1988, pag. 5.
[3] GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

4. Con effetto al 16 novembre 1986, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli agenti in servizio nel paese qui appresso indicato, è fissato come segue :

Grecia	72,7

5. Con effetto al 1° gennaio 1987, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate sono fissati come segue :

Varese	102,1
Spagna	85,6
Portogallo	74,3

6. Con effetto dal 16 maggio 1987, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso indicato è fissato come segue :

Grecia	80,6

7. Con effetto dal 1° luglio 1987, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi elencate qui appresso sono fissati come segue :

Danimarca	127,2
Germania (tranne Berlino)	99,5
Berlino	109,2
Grecia	67,7
Spagna	79,9
Francia	109,1
Irlanda	95,4
Italia (tranne Varese)	97,9
Varese	99,0
Paesi Bassi	91,3
Regno Unito (tranne Culham)	92,4
Culham	88,5
Portogallo	66,7

8. Con effetto dal 16 novembre 1987, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso indicato è fissato come segue :

Portogallo	72,8

9. Con effetto dal 1° gennaio 1988, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi elencate qui appresso sono fissati come segue :

Grecia	71,4
Varese	102,0

10. I coefficienti correttori applicabili alla pensione sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto.

Articolo 2

Il presente regoamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS